

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CUCCU

Devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali alla ricerca scientifica in campo biomedico

Presentata il 30 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ambito delle polemiche giornalistiche riguardanti la controversa estrazione dei premi della «lotteria Italia» sono emerse, accanto ad imperdonabili inefficienze e disservizi tecnici, anche degli inammissibili sprechi di risorse finanziarie pubbliche.

Ci riferiamo alla sorte delle vincite relative alle lotterie nazionali non riscosse dagli aventi diritto entro i termini di legge.

L'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952,

n. 4468, prevedeva la devoluzione delle vincite non riscosse alla «Cassa sovvenzioni per il personale dell'amministrazione finanziaria».

L'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha successivamente previsto l'attribuzione di tali somme all'erario.

La presente proposta di legge è diretta a garantire una destinazione di grande rilievo sociale alle risorse in questione, stabilendo che le stesse siano devolute alla ricerca scientifica in campo biomedico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'importo dei premi delle lotterie nazionali non riscossi dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'articolo 18 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è destinato alla ricerca scientifica in campo biomedico.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto le modalità di utilizzazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Il secondo comma dell'articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, e il comma 3 dell'articolo 29-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono abrogati.

